



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 19 DEL 07-06-2024

OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **17:30** si è riunito, nella sala consiliare, il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Prima, in Ordinaria convocazione.

All'appello risultano:

Giuda Giuseppe	Presente	Rivetti Michele	Assente
Calcagno Annamaria	Presente	Verdicchio Luigi	Presente
Castorio Lelio	Presente	Crisci Vincenzo	Presente
D'Agostino Maria Grazia	Presente	Ippolito Gaetana	Assente
Ferrara Amanda	Presente	Vigliotti Mattia	Presente
Piscitelli Giuseppe	Presente	Cangiano Domenico	Presente
Rivetti Antonio	Presente		

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Dario Esposito il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonio Rivetti, nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 e accertato un risultato di amministrazione esercizio finanziario, così composto:

fondi accantonati	€	19.986.910,45
fondi vincolati	€	94.327,28
fondi destinati agli investimenti	€	2.238.673,16
fondi disponibili	€	- 12.224.317,55

Considerata la situazione finanziaria in cui versa il Comune, palesatasi

- a seguito dell'incremento del valore negativo di cui al punto E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto 2023, foriero di un importante disavanzo di amministrazione causato dall'incremento dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità stante la mole di importanti e vetusti residui attivi tributari ed extratributari;
- in virtù dell'effettiva capacità di riscossione in riferimento al totale delle entrate;

Vista la delibera della Corte dei Conti n. 91/2024/PRSP trasmessa al Comune di Arienzo in data 24.04.2024, ed acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 4955;

Considerati i rilievi espressi in merito alle criticità rilevate nella deliberazione innanzi richiamata, suscettibili nel lungo periodo di pregiudicare gli equilibri economico finanziari del comune di Arienzo;

Preso atto inoltre che:

- nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione in carica *pro-tempore* volti al contenimento delle spese, l'ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni – detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un costante monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura; per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà per l'ente di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di

mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

- che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6 del TUEL, l'ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto, che allo stato lo squilibrio complessivo dell'ente è tale da considerare non sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 243-*bis* TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-*bis* del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della suddetta delibera, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

- la durata massima del piano di riequilibrio, ipotizzata sulla base delle risultanze del conto di bilancio per l'annualità 2023, da confermare a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e ulteriore ricognizione del contenzioso e di eventuali debiti fuori bilancio dovessero palesarsi, potrà essere stimata come da tabella che segue:

VALORE NEGATIVO DI CUI AL PUNTO E) RENDICONTO 2023	12.224.317,55 €
VALORE NEGATIVO DI CUI AL PUNTO E) ATTESO RENDICONTO 2023	9.019.474,36 €
DISAVANZO CONTEMPLATO NEL PRFP	3.204.843,19 €
DEBITI FUORI BILANCIO ATTESTATI PER I QUALI AVVIARE L'ITER DI RICONOSCIMENTO	- €
PASSIVITÀ DA RIPIANARE	3.204.843,19 €
AMMONTARE DEGLI IMPEGNI DI CUI AL TITOLO I DELLA SPESA ULTIMO RENDICONTO APPROVATO	5.330.088,62 €
RAPPORTO	60,13%
DURATA MASSIMA DEL PIANO ANNI	15

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 - le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti;
 - la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
 - l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, TUEL “*al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*
- c) *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*
- e) *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio*

e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;*

Visto l'articolo 243-ter del d.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che:

- a) Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.*
- b) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.*
- c) I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.*

Rilevato che in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente è tenuto ad “adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;*
- b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;*
- d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad*

eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis* del d.lgs. n. 267/2000;

Viste le osservazioni formulate dall'organo di revisione con verbale del 3 del 13.05.2024, recante la relazione al conto di bilancio per l'annualità 2023, ove la medesima suggerisce l'immediata adozione di provvedimento di riequilibrio ex articolo 243 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** della situazione di squilibrio strutturale dell'Ente;
3. **DI APPROVARE** il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
4. **DI INVIARE** entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per la Regione Campania e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
5. **DI IMPEGNARSI**, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
6. **DI DARE ATTO** che l'Organo di revisione dei conti, in merito al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è espresso in senso favorevole con ulteriore verbale n.7 del 31.05.2024;
7. **DI DARE ATTO** che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*quater*, commi 1 e 3, TUEL.
8. **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Visti i pareri espressi dai Responsabili competenti per materia, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti n. 11 consiglieri

Favorevoli n. 8 consiglieri (maggioranza e Cangiano D.)

Astenuti n. 3: Consiglieri Vincenzo Crisci, Vigliotti Mattia, Ferrara Amanda

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente,

Presenti n. 11 consiglieri

Favorevoli n. 8 consiglieri (maggioranza e Cons. Cangiano D.)

Astenuti n. 3: Consiglieri Vincenzo Crisci, Vigliotti Mattia, Ferrara Amanda

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione delibera di rendere la presente:

| X | - immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere;

| | - esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all'albo

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Rivetti

Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.18 DEL 30-05-2024

OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 30-05-2024

Il Responsabile del Settore
Francesco Perretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

Deliberazione del Consiglio Comunale

N 19 DEL 07-06-2024

**OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale
dott. Dario Esposito**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI ARIENZO

Verbale n.7 del 31/05/2024

OGGETTO: Parere sul ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D. Lgs n. 267/2000

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di maggio, il Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22/03/2024, presa visione della proposta di deliberazione del Consiglio comunale di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 18 del 30.05.2024) ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D. Lgs n. 267/2000 per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamati

- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che "Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario";
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014 118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella versione aggiornata 2019;

Evidenziato che

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- la predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;

Dato atto che

- il Comune di Arienzo è stato destinatario della delibera della Corte dei Conti n. 91/2024/PRSP, trasmessa al Comune di Arienzo in data 24.04.2024, ed acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 4955 nella quale venivano rilevate, tra le altre, criticità in merito
 - all'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità stante la mole di importanti e vetusti residui attivi tributari ed extratributari;
 - all'effettiva capacità di riscossione in riferimento al totale delle entrate.
- dal rendiconto 2023 emerge un peggioramento del punto E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per € 3.204.843,19;
- la consistenza dello squilibrio complessivo non rende possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL e, pertanto, con la proposta di deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30.05.2024, l'ente ha manifestato la volontà di ricorrere alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione;
- l'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della predetta delibera consiliare dovrà redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del III Settore,

ESPRIME

parere favorevole In merito alla proposta di C.C. n. 18 del 30.05.2024, recante ad oggetto "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 243-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267".

Caserta, lì 31/05/2024

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Luigia GENTILE